

SNAI AREA PICENO - GESTIONE ASSOCIATE -ALLEGATO CONVENZIONI

Ai sensi della convenzione sottoscritta in data 28/07/2015 i Comuni non obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali ex art. 14, commi 26 e seguenti, decreto-legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, facenti parte dell'area-progetto, si impegnano, al fine di conseguire il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il pre-requisito istituzionale della SNAI, ad **attivare la gestione associata, a mezzo convenzione, di almeno due funzioni** fra quelle indicate all'art.14, del decreto-legge 78/2010, diverse da quelle indicate dalle **lettere f e g** (ciclo dei rifiuti e servizi sociali) e ora art. 19 comma 1 D.L. 95/12 nello specifico : lettera l **Sistemi informativi e lettera b) trasporto pubblico extra scolastico** .

Funzioni e Servizi in forma associata	Soggetti aderenti attraverso delibera di CC.
<p><u>Centrale Unica di Committenza-</u> adesione alla Centrale Unica di Committenza già qualificata presso l'unione Comuni Vallata del Tronto, per la gestione in forma associata dei servizi inerenti le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e concessione di servizi, con conferimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente.</p> <p>Allegato A) convenzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquasanta Terme, delibera n.. del 2. Appignano del Tronto, 3. Arquata del Tronto, 4. Carassi, 5. Comunanza, 6. Castigano, 7. Force, 8. Cossignano, 9. Montalto delle Marche, 10. Montedinove, 11. Offida, 12. Montegallo, 13. Montemonaco, 14. Roccafluvione, 15. Rotella , 16. Venarotta , 17. Palmiano 18. Unione montana dei sibillini – 19. Unione montana del Tronto e Val fluvione 20. <u>Unione Comuni Vallata del tronto - Capofila</u>
<p><u>SISTEMI INFORMATIVI - ICT-</u> la funzione risulta coerente con l'accordo quadro sottoscritto in data 28/07/2015- Si verrà ad attivare una funzione di "brokeraggio" nei confronti dei provider e dei fornitori di tecnologie, servizi, hw e sw, dalla quale si attendono vantaggi sul piano operativo (efficacia), gestionale (efficienza) ed economico (risparmi).Digital Manager sarà poi attivato un processo di trasferimento di competenze e che condividendo conoscenze e strumenti operativi, saranno sempre più parte attiva dei processi di innovazione organizzativa e di riordino complessivo del sistema .</p> <p>Allegato B)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 21. Acquasanta Terme, 22. Appignano del Tronto, 23. Arquata del Tronto, 24. Carassi, 25. Comunanza, 26. Castigano, 27. Force, 28. Cossignano, 29. Montalto delle Marche, 30. Montedinove, 31. Offida, 32. Montegallo, 33. Montemonaco, 34. Roccafluvione, 35. Rotella , 36. Venarotta ,

	<p>37. Palmiano 38. Unione montana dei sibillini – 39. <u>Unione montana del Tronto e Val fluvione-capofila</u> 40. Unione Comuni Vallata del tronto</p>
<p>Trasporto pubblico locale extra scolastico, turistico flessibile e semiflessibile. Gli enti aderenti convengono di esercitare in forma associata, la funzione del trasporto pubblico locale per la parte non esercitata a livello territoriale più ampio, previsti in particolare, al momento della presente stipula, dalla Legge Regionale n. 6 del 22/04/2013 e dai conseguenti Programmi triennali regionali, in particolare il trasporto extra scolastico e turistico, e condividono l’attivazione e/o istituzione di forme alternative di trasporto (flessibili e/o semiflessibile) necessarie a integrare il servizio regionale di trasporto pubblico, laddove mancante o inadeguato, e si assumono l’impegno per una gestione unitaria con individuazione e istituzione di un mobility manager, supportato da strumenti digitali al fine, di ottimizzare e coordinare e garantire la rete della mobilità dell’area snai Piceno.</p> <p>Allegata C) convenzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquasanta Terme, 2. Appignano del Tronto, 3. Arquata del Tronto, 4. Carassi, 5. Comunanza, 6. Castigano, 7. Force, 8. Cossignano, 9. Montalto delle Marche, 10. Montedinove, 11. Offida, 12. Montegallo, 13. Montemonaco, 14. Roccafluvione, 15. Rotella , 16. Venarotta , 17. Palmiano 18. Unione montana dei sibillini – 19. Unione Montana tronto e Valfluvione - capofila 20. Unione Comuni Vallata del Tronto
<p><u>Informazione, Gestione promozione turistico e contenitori culturali.-</u> attraverso lo sviluppo di applicativi informativi si potrà arrivare alla gestione della rete di fruizione dei beni/contenitori culturali pubblici del territorio, ottimizzare l’organizzazione delle strutture così da rendere all’utenza servizi integrati, più efficienti ed efficaci, attraverso anch’esso l’uso di strumenti digitali, per l’ accoglienza, l’informazione e la gestione unitaria e nel contempo realizzare economie di gestione;</p> <p>Allegata D) convenzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquasanta Terme, 2. Appignano del Tronto, 3. Arquata del Tronto, 4. Carassi, 5. Comunanza, 6. Castigano, 7. Force, 8. Cossignano, 9. Montalto delle Marche, 10. Montedinove, 11. Offida, 12. Montegallo, 13. Montemonaco, 14. Roccafluvione, 15. Rotella , 16. Venarotta , 17. Palmiano 18. Unione montana dei sibillini – 21. Unione Montana tronto e Valfluvione - capofila 19. Unione Comuni Vallata del Tronto

<p>Struttura unica – centro unico di competenze associate – pianificazione e programmazione</p> <p>Finalità e oggetto : Organizzazione delle risorse umane e professionali, con effetti di ottimizzazione dei contratti e servizi (“public procurement”) e di rafforzamento della governance locale.</p> <p>Allegata E) convenzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquasanta Terme, 2. Appignano del Tronto, 3. Arquata del Tronto, 4. Carassi, 5. Comunanza, 6. Castigano, 7. Force, 8. Cossignano, 9. Montalto delle Marche, 10. Montedinove, 11. Offida, 12. Montegallo, 13. Montemonaco, 14. Roccafluvione, 15. Rotella , 16. Venarotta , 17. Palmiano 18. Unione montana dei sibillini – 19. Unione Montana tronto e Valfluvione – capofila 20. Unione Comuni Vallata del Tronto
--	--

L’attivazione delle predette funzioni e servizi in convenzione avverranno attraverso delle macro fasi sotto specificate:

Fasi /tempi	Obiettivi
FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA-	<ul style="list-style-type: none"> - Confrontare i servizi e le prestazioni offerte dagli enti aderenti - Valorizzare in termini economici i servizi associati - Individuare i possibili modelli organizzativi comuni <ul style="list-style-type: none"> - Progettare il funzionamento dei singoli servizi associati e definire i livelli efficienza/efficacia attesi
FASE DI AVVIO –	<ul style="list-style-type: none"> -Individuare, validando le singole soluzioni, i software gestionali in uso nei comuni associati -Definire i livelli operativi (back office e front office) del sistema complessivo -adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento degli interventi - individuare i referente per ciascun comune
FASE OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Attivare il piano di individuazione, selezione e di formazione del personale - adottare gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all’operatività dei servizi e degli interventi previsti; - compiere ogni adempimento amministrativo ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati; - ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse umane e materiali necessarie per l’attuazione delle misure previste dalla SNAI e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dalla Conferenza dei Sindaci;

	<ul style="list-style-type: none">- Definire i flussi di comunicazione- Verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori.
--	---

Segue convenzioni.

ALLEGATO A)

BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE – AREA INTERNA “PICENO” DELLA REGIONE MARCHE

L'anno il giorno del mese di presso la sede di in

TRA

- 1. La unione dei Comuni della Vallata del Tronto- domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione**
2. Il Comune di **Acquasanta Terme**, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
3. Il Comune di Appignano del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
4. Il Comune di Arquata del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
5. Il Comune di Carassai in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
6. Il Comune di Castignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
7. Il Comune di Comunanza in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione
8. Il Comune di Cossignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
9. Il Comune di Force, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

10. Il Comune di Montalto delle Marche , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
11. Il Comune di Montedinove in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
12. Il Comune di Montemonaco, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
13. Il Comune di Montegallo, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
14. Il Comune di Offida , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
15. 1 Il Comune di Palmiano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
16. Il Comune di Roccafluvione, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
17. Il Comune di Rotella , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
18. – Il Comune di Venarotta, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
19. La Unione montana dei Sibillini in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;
20. **La Unione Montana del Tronto e Val Fluvione** in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione

PREMESSO

- che l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- che nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;
- che secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano *"funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati"*;
 - Che la SNAI ha l'obiettivo della promozione dello sviluppo sociale ed economico tramite l'incremento dei servizi fondamentali, mettendo a disposizione fondi europei e statali;
 - Che la bozza di preliminare di strategia dell'Area Piceno prevede la creazione di sistemi associati intercomunali, che non sono intesi solo come soddisfacimento del pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo "Aree interne", e/o funzionali a raggiungere nel triennio i risultati attesi negli interventi ivi programmati, ma a durare nel lungo periodo per mettere in atto politiche pubbliche sinergiche di sviluppo dell'area;
 - Che nell'ottica di supportare la governance locale, stante la presenza insoddisfacente di risorse umane specializzate disponibili presso i Comuni, la **centrale unica di committenza** è uno strumento per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
 - Che pertanto l'Area per l'attuazione e gestione della strategia ritiene di fondamentale importanza associare il servizio di cui trattasi, nell'ottica dell'evoluzione normativa in atto in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti di cui allo schema di DPCM che a breve verrà emanato in attuazione dell'art. 38 del codice dei contratti;

Nell'intesa che la premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

I Comuni partner del progetto pilota “Piceno” e l’Unione Montana **del Tronto e Val Fluvione** - l’Ente Capofila della strategia Area Piceno - convengono di esercitare in forma associata i servizi inerenti le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e concessione di servizi, con conferimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente, alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Comuni della Vallata del Tronto.

Art. 2 Finalita’

La gestione associata della contrattualistica pubblica nella fase attuativa e gestionale dell’APQ attraverso lo strumento di una centrale unica di committenza comune a tutti i partner dell’area persegue i seguenti scopi:

- una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale.
- una struttura altamente qualificata e già operativa nell’area della strategia assicura una maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse umane da mettere a sistema nell’ambito della “ **Struttura operativa associata**”;
- il conferimento dei servizi di cui trattasi alla centrale unica di committenza, già costituita, è l’espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza.

Art. 3 Ente Capofila

L’Ente Capofila è individuato nell’Unione Comuni Vallata del Tronto, all’interno della quale è costituita ed opera la CUC.

La formalizzazione dell’adesione ed i rapporti amministrativi, finanziari ed organizzativi con la CUC fa capo a ciascuno degli Enti sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 4 - Durata

L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile per un ulteriore periodo, previo espressa approvazione degli Enti aderenti.

Art. 5 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 6-Norme Finali

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli Enti associati nelle forme previste per la presente convenzione.

Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestione associata, attribuite per legge alla competenza dei singoli Enti dopo la sottoscrizione della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.

Al termine del primo anno di attivazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci verifica la validità della stessa alla luce dell'esperienza maturata, al fine di proporre, le opportune modifiche.

Art. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 8- Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti

Per il Comune di

Per l'Unione Montana

Per l'unione Montana

Per l'unione Comuni

ALLEGATO B)

BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E I SERVIZI IN MATERIA DI "SERVIZI INFORMATIVI - ICT"– PROGETTO PICENO PER LE AREE INTERNE DELLA REGIONE MARCHE.

L'anno il giorno del mese di presso la sede di in

TRA

La Unione Montana del Tronto e Val Fluvione in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.

....., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione

Il Comune di Acquasanta Terme, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Appignano del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.

..... del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Arquata del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Carassai in persona del, domiciliato per la sua carica in

....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Castignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in

....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Comunanza in persona del, domiciliato per la sua carica in

....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

Il Comune di Cossignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in

....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Force, in persona del, domiciliato per la sua carica in,

il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del,

esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

Il Comune di Montalto delle Marche , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montedinove in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montemonaco, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montegallo, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Offida , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Palmiano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Roccafluvione, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Rotella , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

– Il Comune di Venarotta, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

La Unione montana dei Sibillini in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

La unione dei Comuni della Vallata del Tronto- omiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

PREMESSO

che nell'ambito della strategia Nazionale per le aree interne (SNAI) la Regione Marche ha individuato, l'area "Piceno" con gli enti coinvolti;

che la SNAI ha l'obiettivo della promozione dello sviluppo sociale ed economico tramite l'incremento dei servizi fondamentali, mettendo a disposizione fondi europei e statali;

che la bozza di preliminare di strategia dell'Area Piceno prevede la creazione di sistemi associati intercomunali, che non sono intesi solo come soddisfacimento del pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo "Aree interne", e/o funzionali a raggiungere nel triennio i risultati attesi negli interventi ivi programmati, ma a durare nel lungo periodo per mettere in atto politiche pubbliche sinergiche di sviluppo dell'area.

Che i Comuni dell'Area Interna "Picena" hanno già avviato un percorso con il progetto "Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della pa locale per la gestione dei servizi di e_government e per la pubblicazione dei dati apigiani"- progetto "sys2" individuando il capofila il Comune di San Benedetto del tronto, per il quale è stato sottoscritto apposito accordo di partnariato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Servizi di Pagamento On-Line, (fatturazione elettronica),Adesione al Polo di Conservazione Marche DigiP, Alimentazione banca dati regionale dei Procedimenti (ProcediMarche),Servizi Sigma-TER, GoOD PA (Open Data),

Che è intenzione dell'area associare la funzione dei servizi informativi – (ICT) ai sensi dell'art. 19 comma1 lett l.) D.L. 95/2012.

ai sensi dell'Art 15 della L.241/1990 e s.m.i. "le pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"

Nell'intesa che la premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1Premessa

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO

I Comuni partner del progetto pilota "Piceno" convengono di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi in materia di sevizi digitali, finalizzati:

alla razionalizzazione del portafogli di soluzioni applicative esistenti e diffuse a livello locale;

all'aggregazione dei bisogni di innovazione delle amministrazioni, rafforzando la capacità di

individuare soluzioni comunicensendo in maniera dettagliata la situazione esistente all'interno dele amministrazioni (ivi compresa la raccolta dei contratti di fornitura attivi); ;

all'incremento della capacità di spesa, evitando duplicazioni e favorendo economie di scala;
al raggiungimento del massimo beneficio nelle procedure di procurement pubblico;
all'accrescimento delle competenze dedicate allo sviluppo tecnologico degli EELL, per il più attualmente non presenti negli enti;
alla creazione di una rete di collaborazione stabile e lo sviluppo di competenze diffuse all'interno degli enti;

Art. 3

(Ambito Territoriale)

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari della presente convenzione.

Altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata.

Ciascun Comune è ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione e sarà tenuto a partecipare alle spese.

Art. 4 (Finalità)

La gestione associata dei servizi informativi ICT - riguarda la condivisione di un utilizzo consapevole, efficiente ed efficace delle tecnologie dell'informazione nell'erogazione dei servizi. Essa rappresenta lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano:

- 1) una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio;
- 2) creare le condizioni giuridico-organizzative per la gestione dei servizi informativi nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti;

Attraverso tale funzione si verrà di fatto a concretizzare una funzione di "brokeraggio" nei confronti dei provider e dei fornitori di tecnologie, servizi, hw e sw, dalla quale ci si attendono risultati sul piano operativo (efficacia), gestionale (efficienza) ed economico (risparmi) .

La gestione associata dei servizi informativi con il ricorso alla figura del Digital Manager è finalizzata ad attivare un processo di trasferimento di competenze di figure professionali che, condividendo conoscenze e strumenti operativi, passi attraverso riordino complessivo dei servizi Informativi.

La gestione è finalizzata in particolare a garantire i seguenti servizi, secondo un piano operativo che verrà approvato:

1. assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti hardware, sito internet, caselle di posta elettronica, applicazioni specifiche utilizzate nelle funzioni associate
2. razionalizzazione e miglioramento dei sistemi informatici di front-office e back-office

3. sviluppo dei servizi di e-government;
4. interconnessione e integrazione dei sistemi informatici tra i comuni associati;
5. miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei sistemi;
6. progettazione unificata;
7. economie di scala nei comuni dell'Unione;
8. redazione e gestione del programma locale sulla società dell'informazione e della conoscenza (SIC), con il quale vengono definiti gli obiettivi, gli interventi e i finanziamenti concertati a livello locale tra gli amministratori;
9. formazione del personale

Art. 5(Ente Capofila)

1. Ai sensi dell'art. 2 della convenzione approvata e sottoscritta in data 28 luglio 2015 da tutti i soggetti aderenti al progetto è stata individuata quale capofila la Unione Montana Tronto e Valfluvione.

Tale Ente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra gli aderenti e i rapporti istituzionali con altri Enti/istituzioni/organismi che opera nella propria sede in luogo e per conto degli Enti convenzionati.

Per l'espletamento delle attività previste l'Ente Capofila si avvarrà della struttura operativa associata, centro di competenze, dei propri uffici e dei referenti nominati presso ogni Comune.

Art. 6(Assetto organizzativo e attività operativa del Centro di competenze)

E' prevista la costituzione, presso l'Ente Capofila, "centro di competenze", Struttura operativa associata per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio delle funzioni associate nell'ambito della SNAI, (oggetto di apposita convenzione) la quale provvede alle seguenti attività di concerto ai referenti degli Enti e della Società dei servizi informativi e informatici che seguirà le operazioni presso gli Enti convenzionati:

- a) analisi dei costi storici e predisposizione del budget dei risparmi nel tempo dei servizi digitali associati;
- b) predisposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica sovracomunale, compresa rete wireless, per l'erogazione di servizi e condivisione delle banche dati necessari alla gestione associata;
- c) programmazione della installazione e configurazione degli apparati di rete, dei server e delle postazioni di lavoro presso i singoli Enti da effettuarsi da parte del Referente e delle società di servizi informatici;
- d) proposta di assistenza informatica per le postazioni di lavoro negli Enti del servizio associato;

- e) collaborazione all'acquisto o espletamento di procedure per la fornitura di attrezzature hardware e software dell'infrastruttura tecnologica sovracomunale;
- f) pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT), nonché supporto nell'attività di avvio di questi;
- g) pianificazione della formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici da effettuarsi da parte di ogni Referente;
- h) progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati sia per finalità di sicurezza che funzionali;
- i) definizione e predisposizione dell'architettura della rete tramite i Referenti e le società di servizi informatici;
- l) armonizzazione e omogeneizzazione dei sistemi informativi gestionali coordinandosi con i funzionari responsabili dei servizi;
- m) promozione dello sviluppo di sistemi open source e le attività di riuso del software nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza;
- n) promozione dell'implementazione dell'e-government, ovvero i servizi rivolti a cittadini e imprese che utilizzano tecnologie informatiche e che mirano alla dematerializzazione e allo sviluppo del procedimento amministrativo telematico, in particolare:
- o) attua i piani e le direttive nazionali e regionali in riferimento alla rete sovracomunale individuando gli strumenti più opportuni;
- p) coordinare gli uffici pubblici interessati;
- q) definizione dettagliata e puntuale, in accordo con i referenti degli enti interessati, del piano annuale di attività informatiche e del relativo budget di spesa;
- r) Individuazione e implementazione di software comuni o applicativi di office automation per tutti gli enti aderenti, escluso i gestionali, previa decisione unanime dei referenti.
- t) Sperimentazione di sistemi per la fruizione degli open data pubblicati su GoOD PA mediante lo sviluppo di app per il turista, app per gli operatori turistici e mediante l'impiego di Beacons che possono rafforzare il marketing territoriale, indirizzando i flussi turistici. Attraverso i Beacon, sarà possibile integrare funzionalità proprie della geolocalizzazione con funzionalità di localizzazione indoor, al fine di guidare il turista su itinerari predefiniti, con partenza dalla propria abitazione e possibilità di arrivo alla singola opera o attrattiva turistica. L'integrazione con le altre banche dati che si intende pubblicare (PRG, censimento edifici pubblici, stradario, ...) consentirà inoltre di proporre itinerari privi di barriere architettoniche per limitare i disagi ai portatori di disabilità

Le attività di cui ai precedenti punti verranno sviluppate sulla base delle richieste e relativo apporto finanziario da prevedersi nel piano dei fabbisogni annuale redatto da ogni singolo Ente per mezzo del proprio referente. .

Art. 7 (Digital management)

1. Viene individuato un responsabile con funzioni di Digital management all'interno della Struttura Unica Associata dell'Ente capofila, sentita la conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti.

2. Il Responsabile , in particolare, svolge le seguenti funzioni:

Partecipa alla conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti con funzioni consultive, verbalizzanti e di supporto tecnico;

Cura l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione degli Enti associati per l'esercizio della funzione tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Redige il Piano annuale delle attività delle spese e delle entrate da sottoporre alla conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti, con la collaborazione dei Referenti degli Enti aderenti;

Propone il piano di formazione per l'aggiornamento del personale.

Supporta la realizzazione del progetto "SYS " Azione 6.2 e 6.3 (POR FESR)- come sopra indicato e come da specifico accordo di cooperazione approvato

Coordina i servizi e le risorse ICT in capo ad UMTF e Comuni associati .

3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dagli altri funzionari. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede dell'UMTF, o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 8(Referenti degli enti aderenti)

1. Ogni Ente aderente dovrà, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, designare un referente che dovrà essere il punto di riferimento nei rapporti tra singolo Ente e l'Ufficio referente;

2. Il Referente dovrà essere nominato con apposito atto dell'Organo competente del singolo Ente;

3. Spettano al referente di ogni Ente tutte quelle attività tecnico-organizzative di base necessarie al buon funzionamento ed andamento informatico del proprio Ente; in dettaglio:

Tutti gli interventi tecnici di primo livello (stabiliti in dettaglio dal Coordinamento di cui all'art. 7)

HW e SW sui personal computer della propria Lan;

Tenere i rapporti con il capofila ;

Collaborare con il Responsabile della struttura Associata alla predisposizione del piano annuale delle attività riportando i fabbisogni dell'Ente di appartenenza, sentiti i Responsabili degli Uffici, e alla relativa copertura finanziaria;

Provvedere all'impegno e alla liquidazione delle risorse necessarie alla gestione informatica del proprio Ente;

Provvedere ad ogni richiesta tecnica da inoltrare alla Struttura Associato;

Partecipare agli incontri ed alle riunioni.

Art. 9(Strumenti di consultazione tra Enti convenzionati – Conferenza dei Sindaci)

La gestione associata deve operare nell'interesse degli enti associati e dei relativi cittadini. A tal fine, nel rispetto del principio di separazione tra politica e gestione, e' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro delegati e dal legale rappresentante o suo delegato delle Unioni Montane

La conferenza dei Sindaci e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Ente Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci:

stabilisce gli indirizzi e gli obbiettivi per la gestione associata;

verifica l'andamento della gestione associata, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento;

esamina le questioni di interesse comune riguardanti la gestione associata allo scopo di adottare linee di orientamento coerenti con le attività e le politiche dei singoli Enti;

definisce il piano annuale per la gestione delle funzioni ed il relativo piano finanziario con relativa ripartizione delle quote tra gli Enti aderenti;

vigila e controlla l'espletamento delle funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione;

esamina le eventuali proposte di ingresso.

Art. 10

(Durata e recesso)

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile per un ulteriore periodo, previo espressa approvazione degli Enti aderenti.

La presente convenzione è aperta a successive modifiche e integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Ciascun Ente associato non ha facoltà di recedere prima della scadenza.

Art. 11

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

1. Ciascun ente dovrà provvedere alle spese e ai pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi (nonché a quelle relative alla gestione) della propria rete.

2. La liquidazione da parte degli aderenti delle somme relative alle spese associate, avverrà per il 50% entro il 31 luglio sulla base della previsione di spesa trasmessa dall'Ente Capofila ed il saldo sarà liquidato a consuntivo sulla base di apposito rendiconto, da redigere entro il 31 gennaio di ogni anno e da liquidare entro un mese dalla ricezione.

4. Compete al Responsabile prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previo assunzione delle indicazioni da parte della Conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Enti. I versamenti da parte degli Enti devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dall'Ente Capofila.

Salvo diverso accordo raggiunto in sede di Conferenza dei Sindaci, ogni Amministrazione firmataria e' tenuta a stanziare nel proprio bilancio di previsione la quota di competenza.

Le necessità finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività descritte al precedente articolo 1 saranno ripartite secondo i criteri stabiliti in seno all'Assemblea dei Sindaci. Ogni ulteriore aspetto di dettaglio verrà disciplinato attraverso apposito regolamento attuativo che verrà approvato dall'Assemblea dei sindaci .

Art. 12

(Beni e strutture)

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio, di cui gli Enti aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. Gli Enti ne autorizzano l'uso da parte della Struttura operativa associata limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

2. La gestione dei beni mobili a disposizione della Struttura operativa associata è affidata all'Ente Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. I beni strumentali, acquistati successivamente alla stipula della convenzione, sono di proprietà di ogni singolo Ente in rapporto alla quota parte di copertura della spesa d'acquisto.

4. Gli oneri finanziari per le spese correnti saranno ripartiti tra gli Enti convenzionati.

Art. 13

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione, sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascun Ente e il Presidente nominato di comune accordo dai rispettivi Enti;

2. Gli arbitri di cui al comma uno giudicheranno in via bonari, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile;

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 15

(Norme Finali)

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli Enti associati nelle forme previste per la presente convenzione.

Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestione associata, attribuite per legge alla competenza dei singoli Enti dopo la sottoscrizione della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.

Al termine del primo anno di attivazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci verifica la validità della stessa alla luce dell'esperienza maturata, al fine di proporre, le opportune modifiche.

Art. 16

(Registrazione)

La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti

Per il Comune di

Per l'Unione Montana

Per l'unione Montana

Per l'unione Comuni

ALLEGATO C

BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO SERVIZI DITRASPORTO LOCALE EXTRASCOLOASTICO, TURISTICO, FLESSIBILE E SEMIFLESSIBILE AREA INTERNA "PICENO" DELLA REGIONE MARCHE

L'anno il giorno del mese di presso la sede di in

TRA

La Unione Montana del Tronto e Val Fluvione in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione

Il Comune di Acquasanta Terme, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Appignano del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Arquata del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Carassai in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Castignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Comunanza in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

Il Comune di Cossignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Force, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

Il Comune di Montalto delle Marche , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montedinove in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montemonaco, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montegalzo, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Offida , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

1 Il Comune di Palmiano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Roccafluvione, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Rotella , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

– Il Comune di Venarotta, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

La Unione montana dei Sibillini in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

La unione dei Comuni della Vallata del Tronto- omiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- che nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;
- Che la SNAI ha l'obiettivo della promozione dello sviluppo sociale ed economico tramite l'incremento dei servizi fondamentali, mettendo a disposizione fondi europei e statali;
- Che la bozza di preliminare di strategia dell'Area Piceno prevede la creazione di sistemi associati intercomunali, che non sono intesi solo come soddisfacimento del pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo "Aree interne", e/o funzionali a raggiungere nel triennio i risultati attesi negli interventi ivi programmati, ma a durare nel lungo periodo per mettere in atto politiche pubbliche sinergiche di sviluppo dell'area;
- Che è intenzione dell'area associare la funzione del trasporto extrascolastico, turistico flessibile e semiflessibile ai sensi dell'art.19 comma 1 lettera b . – DL.95/2012.

Nell'intesa che la premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

I Comuni partner del progetto area interna "Piceno" convengono di esercitare in forma associata, ad eccezione dei servizi relativi al trasporto scolastico, a tutti quelli di trasporto pubblico locale per la parte non esercitata a livello territoriale più ampio, previsti in particolare, al momento della presente stipula, dalla Legge Regionale n. 6 del 22/04/2013 e dai conseguenti Programmi triennali regionali, in particolare , **il trasporto extra scolastico e turistico flessibile e semiflessibile**, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - In particolare le funzione che si intendono associare consiste nello svolgimento delle seguenti attività di seguito indicate a titolo non esaustivo :

- realizzazione di uno studio di fattibilità preliminare e propedeutico all'attivazione e all'organizzazione dei servizi;

- ❑ acquisizione di idonea piattaforma gestionale client/server per la gestione delle teleprenotazioni e per i servizi connessi (movimentazione mezzi, gestione titoli di viaggio, gestione punti di distribuzione dei titoli, ecc.)
- ❑ dotazione dei mezzi di trasporto esistenti (mezzi di proprietà degli enti) ove necessario anche di supporti per la geolocalizzazione e lo svolgimento delle funzioni base,
- ❑ sviluppo del trasporto a chiamata, con attivazione di corse aggiuntive a servizio delle scuole superiori per attività extra curriculari e dei plessi scolastici sede di laboratori educativi ed esperienziali nonché a servizi della popolazione locale e dei turisti;
- ❑ dotazione delle strutture che si occupano della distribuzione dei titoli di viaggio e dello sviluppo del servizio sul territorio (attuali rivenditori di titoli di viaggio ubicati all'interno dell'Area Pilota tra pubblici esercizi, musei e contenitori culturali, strutture ricettive, ecc. di attrezzature informatiche idonee.
- ❑ realizzazione di pensiline di attesa in punti strategici di smistamento su tutti i Comuni dell'Area Pilota.
- ❑ Realizzazione e gestione di progetti specifici per la diffusione e divulgazione del territorio;
- ❑ L'attività di informazione alla popolazione ed ai fruitori del territorio (da selezionare tra: spot radio locali, mailing alle famiglie, flyer e pieghevoli per turisti, spazi su siti web e campagne su social)
- ❑ Avvio di forme di servizio flessibile e semi flessibile secondo il piano studio di stabilità che verrà attivato.

Per l'espletamento delle attività previste l'Ente Capofila si avvarrà della struttura operativa associata, centro di competenze, dei propri uffici e dei referenti nominati presso ogni Comune.

Art. 2 Finalità

La gestione associata del servizio in oggetto della presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la ottimizzazione della rete e servizi della mobilità delle aree interne. Nello specifico:

- ❑ Migliorare e ottimizzare la qualità e la quantità dei servizi erogati;
- ❑ ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche finanziarie, umane e strumentali, al fine di contenere la spesa e garantire l'economicità della gestione;
- ❑ avviare le modalità di concertazione territoriale per forme flessibili di mobilità;
- ❑ perseguire l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali.

Art. 3 (Ambito Territoriale)

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari la presente convenzione. Altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata. Ciascun Comune è ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione e sarà tenuto a partecipare alle spese.

Art. 4 Assetto Organizzativo

Ai sensi dell'art. 2 della convenzione approvata e sottoscritta in data 28 luglio 2015 da tutti i soggetti aderenti al progetto **l'Ente Capofila è la Unione Montana Tronto e Valfluvione**.

Tale Ente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra gli aderenti e i rapporti istituzionali con altri Enti/istituzioni/organismi che opera nella propria sede in luogo e per conto degli Enti convenzionati. Le funzioni oggetto della presente convenzione saranno svolte dal "centro di competenze", Struttura operativa associata costituita con specifica convenzione presso l'Ente Capofila, per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio delle funzioni associate nell'ambito della SNAI.

Art. 5 - Assemblea dei Sindaci

1.L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sulla Struttura e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nell'attività dell'Ufficio.

2.L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Unione Montana Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Area o da loro delegati. Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente della unione Montana Capofila individua tra i propri funzionari/dipendenti un segretario verbalizzante.

3. In particolare, compete all'assemblea:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici inerenti l'attuazione della presente convenzione, nonché gli aspetti organizzativi ed amministrativi;
- approvare i criteri di riparto delle spese tra i Comuni aderenti;
- definire la disciplina di dettaglio di tutti gli aspetti dell'attività della Struttura
- adottare il Regolamento di funzionamento della gestione associata dei musei

4.L'assemblea si riunisce una volta all'anno e ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente della Unione Montana Capofila o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Referenti degli enti aderenti

1. Ogni Ente aderente dovrà, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, designare un referente che dovrà essere il punto di riferimento nei rapporti tra singolo Ente e la Struttura;

Spettano al referente di ogni Ente:

le attività tecnico-organizzative di base necessarie a tenere i rapporti con la Unione montana capofila e con il Responsabile della Struttura

Partecipare agli incontri ed alle riunioni convocate dall'Ente Capofila su tematiche di interesse comune

Far parte di gruppi di lavoro tematici che l'Assemblea dei Sindaci riterrà opportuno costituire per specifiche tematiche.

Dotazione dei mezzi --

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. Ciascun ente dovrà provvedere alle spese e ai pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi (nonché a quelle relative alla gestione) della propria rete.

2. La liquidazione da parte degli aderenti delle somme relative alle spese associate, avverrà per il 50% entro il 31 luglio sulla base della previsione di spesa trasmessa dall'Ente Capofila ed il saldo sarà liquidato a consuntivo sulla base di apposito rendiconto, da redigere entro il 31 gennaio di ogni anno e da liquidare entro un mese dalla ricezione.

4. Compete al Responsabile prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previo assunzione delle indicazioni da parte della Conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Enti. I versamenti da parte degli Enti devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dall'Ente Capofila. Salvo diverso accordo raggiunto in sede di Conferenza dei Sindaci, ogni Amministrazione firmataria e' tenuta a stanziare nel proprio bilancio di previsione la quota di competenza.

Le necessità finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività descritte al precedente articolo 1 saranno ripartite secondo i criteri stabiliti in seno all'Assemblea dei Sindaci.

Ogni ulteriore aspetto di dettaglio verrà disciplinato attraverso apposito regolamento attuativo che verrà approvato dall'Assemblea dei sindaci .

Art 8 Responsabile - Mobility manager

1. Viene individuato un responsabile con funzioni di Mobility manager all'interno della Struttura Unica Associata dell'Ente capofila, sentita la conferenza dei rappresentati degli Enti aderenti.

2. Il Responsabile , in particolare, svolge le seguenti funzioni:

Partecipa alla conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti con funzioni consultive, verbalizzanti e di supporto tecnico;

Cura l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione degli Enti associati per l'esercizio della funzione tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Redige il Piano annuale delle attività delle spese e delle entrate da sottoporre alla conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti, con la collaborazione dei Referenti degli Enti aderenti;

Propone il piano di formazione per l'aggiornamento del personale.

Coordina i servizi in capo ad UMTF e Comuni associati .

3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dagli altri funzionari. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede dell'UMTF, o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 9 Beni strumentali

L'ente presso cui è la struttura unica operativa associata comune provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. L'amministrazione presso cui è costituito la struttura unica associata, di norma, procede, in accordo con gli Enti convenzionati che compartecipano alle spese, agli investimenti necessari per l'efficace esercizio associato della funzione.

La struttura associata provvede a redigere l'inventario sia dei beni strumentali messi a disposizione sia dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipulazione della convenzione.

Le spese per la revisione e manutenzione dei beni utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione sono ripartite proporzionalmente a carico degli Enti che ne richiedono l'utilizzo.

Al momento della cessazione della convenzione la conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti determina la destinazione dei beni strumentali acquistati con cofinanziamento, stabilendo eventuali compensazioni in riferimento allo stato del bene e all'ammontare delle specifiche contribuzioni delle relative amministrazioni.

Art. 10- Procedure

Il Responsabile amministrativo verrà individuato nell'ambito della dotazione di personale della Struttura operativa associata, il quale provvederà a predisporre le proposte di quanto indicato al precedente art. 1 secondo le direttive e nei termini all'uopo impartiti dall'Assemblea dei Sindaci.

In esito all'approvazione di quanto indicato al comma precedente, l'Ufficio provvederà a gestire, anche in accordo con la struttura tecnico amministrativa di ciascuno degli enti sottoscrittori della presente Convenzione, tutte le fasi finalizzate alla realizzazione di ciascun intervento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 11 - Durata e recesso

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile per un ulteriore periodo, previo espressa approvazione degli Enti aderenti.

La presente convenzione è aperta a successive modifiche e integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Ciascun Ente associato non ha facoltà di recedere prima della scadenza.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art . 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 Norme Finali

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli Enti associati nelle forme previste per la presente convenzione.

Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestione associata, attribuite per legge alla competenza dei singoli Enti dopo la sottoscrizione della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.

Al termine del primo anno di attivazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci verifica la validità della stessa alla luce dell'esperienza maturata, al fine di proporre, le opportune modifiche.

Art. 15 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti

Per il Comune di

Per l'Unione Montana dei Sibillini

Per l'unione Montana del Tronto e Valfluvione

Per l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto

ALLEGATO D

BOZZA - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE BENI E CONTENITORI CULTURALI: - AREA "PICENO" PER LE AREE INTERNE DELLA REGIONE MARCHE

L'anno il giorno del mese di presso la sede di in

TRA

La Unione Montana del Tronto e Val Fluvione in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione

Il Comune di Acquasanta Terme, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Appignano del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Arquata del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Carassai in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Castignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Comunanza in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

Il Comune di Cossignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Force, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

Il Comune di Montalto delle Marche , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montedinove in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montemonaco, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montegalzo, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Offida , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

1 Il Comune di Palmiano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Roccafluvione, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Rotella , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

– Il Comune di Venarotta, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

La Unione montana dei Sibillini in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

La unione dei Comuni della Vallata del Tronto- omiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;

- che nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;

- che secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "*funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati*";

-Che gli enti stipulanti il presente atto hanno avviato il processo di definizione della Strategia, mediante il perfezionamento del "Preliminare di Strategia" nell'ambito del quale la visione strategica che la Comunità Piceno ha inteso adottare per indirizzare il suo percorso di sviluppo è riassumibile nell'idea I luoghi del Ben-essere;

-Che la SNAI ha l'obiettivo della promozione dello sviluppo sociale ed economico tramite l'incremento dei servizi fondamentali, mettendo a disposizione fondi europei e statali;

-Che la bozza di preliminare di strategia dell'Area Piceno prevede la creazione di sistemi associati intercomunali, che non sono intesi solo come soddisfacimento del pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo "Aree interne", e/o funzionali a raggiungere nel triennio i risultati attesi negli interventi ivi programmati, ma a durare nel lungo periodo per mettere in atto politiche pubbliche sinergiche di sviluppo dell'area;

- Che è intenzione dell'area associare le funzioni e i servizi di gestione di Informazione, accoglienza turistica, gestione e valorizzazione beni e contenitori culturali al fine di ottimizzare l'organizzazione delle strutture così da rendere all'utenza servizi integrati, più efficienti ed efficaci, l'accoglienza, l'informazione turistica e diffusione delle caratteristiche dell'offerta turistica e nel contempo realizzare economie di gestione;

Nell'intesa che la premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

I Comuni partner del progetto pilota “Piceno” convengono di esercitare in forma **associata i servizi di informazione, accoglienza turistica, gestione e valorizzazione beni e contenitori culturali**, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare le funzioni consistono nello svolgimento delle seguenti attività: di seguito indicate a titolo non esaustivo :

- Servizio integrato di fruizione (orari, biglietti integrati/card, centro unico di prenotazione, ecc.);
- Servizio integrato di promozione (eventi, mostre, collane editoriali, grafica comune, sito web dedicato, ecc.);
- Organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito ed apertura al pubblico;
- Informazione, comunicazione e promozione per i musei e le raccolte e per il patrimonio in essi contenuto;
- Attivazione di servizi al pubblico;
- Svolgimento del servizio di informazione e di accoglienza turistica sovracomunale
- Svolgimento in forma associata di azioni di promozione turistica dell’intero territorio;
- Promozioni di studi e ricerche finalizzate ad approfondire e diffondere la conoscenza del territorio con particolare riferimento alla sua potenzialità turistica in modo da potenziarne l’offerta in sinergia con gli operatori del settore;
- Produzione di materiale pubblicitario ed informativo (brochure, guide, pubblicità stradale, televisiva, su riviste, ecc.)
- Realizzazione, implementazione e gestione di siti web o di specifiche piattaforme per la valorizzazione del territorio tesa a favorire l’incontro della domanda con l’offerta turistica;
- L’acquisizione, la valutazione e il caricamento, con aggiornamento almeno settimanale, sui siti istituzionali di riferimento o sulle relative piattaforme, delle proposte e degli eventi ricadenti sul territorio dell’Area piceno;
- Realizzazione e gestione di progetti specifici per l’informazione accoglienza del territorio;
- Presentazione ad Enti, Associazioni, Fondazioni ecc. di progetti richiedendone il relativo finanziamento
 - il coordinamento e l’organizzazione delle funzioni necessarie alla buona gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare quello conservato all’interno dei musei dei Comuni sottoscrittori, favorendone la crescita qualitativa anche attraverso economie di scala e razionalizzazione delle risorse;
 - lo sviluppo di buone pratiche di progettazione partecipata per la valorizzazione dell’identità

storico-culturale del territorio di riferimento, in sinergia anche con soggetti diversi, nell'ottica dello sviluppo di un turismo culturale;

- individuazione e affidamento contratto di gestione unitaria dei beni e servizi culturali

Art. 2 Finalità

La gestione associata dei servizi in oggetto della presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi stessi sul territorio.

In particolare, la finalità è quella di perseguire ed assicurare servizi attraverso il potenziamento di un sistema a rete teso a garantire uniformità di comportamenti e metodologie di intervento presso l'utenza e valorizzazione dell'identità storico-culturale dell'area "Piceno" nell'ottica dello sviluppo anche di un'accoglienza e valorizzazione del turismo culturale.

Art. 3 -Ente Capofila

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari della presente convenzione. Altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata. Ciascun Comune è ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione e sarà tenuto a partecipare alle spese.

Art. 4 Assetto Organizzativo

Ai sensi dell'art. 2 della convenzione approvata e sottoscritta in data 28 luglio 2015 da tutti i soggetti aderenti al progetto l'Ente Capofila è la Unione Montana Tronto e Valfluvione.

Tale Ente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra gli aderenti e i rapporti istituzionali con altri Enti/istituzioni/organismi che opera nella propria sede in luogo e per conto degli Enti convenzionati. I servizi oggetto della presente convenzione saranno svolte dal "centro di competenze", Struttura operativa associata costituita con specifica convenzione presso l'Ente Capofila, per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio delle funzioni associate nell'ambito della SNAI.

Art. 5 - Assemblea dei Sindaci

1.L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sulla Struttura e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nell'attività dell'Ufficio.

2.L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Unione Montana Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Area o da loro delegati. Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente della unione Montana Capofila individua tra i propri funzionari/dipendenti un segretario verbalizzante.

3. In particolare, compete all'assemblea:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici inerenti l'attuazione della presente convenzione, nonché gli aspetti organizzativi ed amministrativi;
- approvare i criteri di riparto delle spese tra i Comuni aderenti;
- definire la disciplina di dettaglio di tutti gli aspetti dell'attività della Struttura
- adottare il Regolamento di funzionamento della gestione associata dei musei

4. L'assemblea si riunisce una volta all'anno e ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente della Unione Montana Capofila o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Referenti degli enti aderenti

1. Ogni Ente aderente dovrà, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, designare un referente che dovrà essere il punto di riferimento nei rapporti tra singolo Ente e la Struttura;

Spettano al referente di ogni Ente:

- le attività tecnico-organizzative di base necessarie a tenere i rapporti con la Unione montana capofila e con il Responsabile della Struttura
- Partecipare agli incontri ed alle riunioni convocate dall'Ente Capofila su tematiche di interesse comune.
- Far parte di gruppi di lavoro tematici che l'Assemblea dei Sindaci riterrà opportuno costituire per specifiche tematiche.

Art. 7 - Rapporti finanziari

Le necessità finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività descritte al precedente articolo 1 saranno ripartite secondo i criteri stabiliti in seno all'Assemblea dei Sindaci.

Le necessità finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività descritte al precedente articolo 1 saranno ripartite secondo i criteri stabiliti in seno all'Assemblea dei Sindaci. Ogni ulteriore aspetto di dettaglio verrà disciplinato attraverso apposito regolamento attuativo che verrà approvato dall'Assemblea dei sindaci

Art. 8 – Responsabile

Il Responsabile amministrativo verrà individuato nell'ambito della dotazione di personale della Struttura operativa associata, il quale provvederà a predisporre le proposte di quanto indicato al precedente art. 1 secondo le direttive e nei termini all'uopo impartiti dall'Assemblea dei Sindaci.

In esito all'approvazione di quanto indicato al comma precedente, l'Ufficio provvederà a gestire, anche in accordo con la struttura tecnico amministrativa di ciascuno degli enti sottoscrittori della presente Convenzione, tutte le fasi finalizzate alla realizzazione di ciascun intervento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 9 - Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile per un ulteriore periodo, previo espressa approvazione degli Enti aderenti.

Art. 10 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 12-Norme Finali

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli Enti associati nelle forme previste per la presente convenzione.

Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestione associata, attribuite per legge alla competenza dei singoli Enti dopo la sottoscrizione della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.

Al termine del primo anno di attivazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci verifica la validità della stessa alla luce dell'esperienza maturata, al fine di proporre, le opportune modifiche.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti

Per il Comune di

Per l'Unione Montana

Per l'unione Montana

Per l'unione Comuni

ALLEGATO E)

**BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
STRUTTURA OPERATIVA – CENTRO UNICO DI COMPETENZE ASSOCIATE –
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AREE INTERNE – “ PICENO- DELLA
REGIONE MARCHE**

L'anno il giorno del mese di presso la sede di in

TRA

La Unione Comuni Vallata del Tronto in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione

1. Il Comune di **Acquasanta Terme**, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
2. Il Comune di Appignano del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
3. Il Comune di Arquata del Tronto, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
4. Il Comune di Carassai in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
5. Il Comune di Castignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
6. Il Comune di Comunanza in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione
7. Il Comune di Cossignano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

8. Il Comune di Force, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione
9. Il Comune di Montalto delle Marche , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
10. Il Comune di Montedinove in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
11. Il Comune di Montemonaco, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
12. Il Comune di Montegallo, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
13. Il Comune di Offida , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
14. 1 Il Comune di Palmiano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
15. Il Comune di Roccafluvione, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
16. Il Comune di Rotella , in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
17. – Il Comune di Venarotta, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
18. La Unione montana dei Sibillini in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

19. La unione montana del Tronto e Valfluvione- domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;

- che nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;

- che secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "*funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati*";

- Che gli enti stipulanti il presente atto hanno avviato il processo di definizione della Strategia, mediante il perfezionamento del Strategia Semplificata nell'ambito del quale la visione strategica che la Comunità PICENO ha inteso adottare per indirizzare il suo percorso di sviluppo è riassumibile nell'idea " I luoghi del ben- essere";

-Che la SNAI ha l'obiettivo della promozione dello sviluppo sociale ed economico tramite l'incremento dei servizi fondamentali, mettendo a disposizione fondi europei e statali;

- Che la bozza di preliminare di strategia dell'Area Piceno prevede la creazione di sistemi associati intercomunali, che non sono intesi solo come soddisfacimento del pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo "Aree interne", e/o funzionali a raggiungere nel triennio i risultati attesi negli interventi ivi programmati, ma a durare nel lungo periodo per mettere in atto politiche pubbliche sinergiche di sviluppo dell'area;

-Che l'Area per l'attuazione della strategia ritiene di fondamentale importanza la costituzione presso l'Unione Montana Capofila di un **Struttura operativa – centro unico di competenze associate – pianificazione e programmazione** " intesa come raggruppamento ed integrazione di conoscenze e competenze, tra soggetti pubblici operanti sul territorio, e di personale interno dell'Unione Montana Capofila e dei Comuni, e di nuova acquisizione per specifiche professionalità e competenze non presenti tra il personale degli Enti associati.

Nell'intesa che la premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è la costituzione della “ **Struttura unica – centro di operativa associata dell'Area Interna Piceno** (di seguito, per brevità, anche **Struttura**), ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante la quale svolgere in forma associata, tra tutte le parti sottoscrittrici della presente convenzione, le seguenti attività:

- a) approfondimento, dal punto di vista tecnico, gestionale, operativo, organizzativo ed economico finanziario, della progettualità insita nella Strategia di Area;
- b) coordinamento ed impulso dell'attività di progettazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia;
- c) coinvolgimento dei soggetti (istituzioni, associazioni, cittadini, imprenditori) comunque interessati alla progettazione e alla realizzazione degli interventi;
- d) gestione amministrativa di tutte le fasi operative di individuazione dei soggetti realizzatori di ciascun intervento, o di parti di esso, previsto dalla Strategia;
- e) gestione tecnica ed amministrativa di tutte le fasi operative di realizzazione di ciascun intervento, o di parti di esso, previsto dalla Strategia, comprese le fasi di verifica finale e/o di collaudo degli interventi.
- f) funzioni di ausilio tecnico, amministrativo, di proposta agli organismi politici e di raccordo con la governance multilivello coinvolta nella Strategia dell'Area
- g) affiancare il processo ed il progetto di capacity building previsto dalla strategia attraverso l'assistenza tecnica alla governance locale, l'euro-progettazione, fund raising;
- h) valorizzare ed integrare la pianificazione strategia degli Enti associati

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, la struttura associata sarà dotata dei necessari poteri gestionali, amministrativi e di spesa, secondo le disposizioni del redigendo regolamento della Struttura associata, quale atto organizzativo e di funzionamento dello stesso, la cui adozione è rimessa all'Assemblea dei Sindaci.

3. L'Ufficio provvederà pertanto a:

-ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dalla SNAI e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dall'Assemblea dei Sindaci;

- predisporre, proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci e dare applicazione ai regolamenti ed agli altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi;
- compiere ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori;
- assistere e coadiuvare l'Assemblea dei Sindaci dell'area interna nella gestione politica della strategia ed in particolar modo per la gestione dei rapporti con gli enti pubblici e privati coinvolti nelle politiche d'area inerenti la scuola, i trasporti, la sanità ed i processi di e-government e di infrastrutturazione telematica, ed, in generale lo sviluppo economico;
- supportare e coordinare i servizi e gli uffici comunali (o di comunità montana, unione di comuni) coinvolti nella gestione e realizzazione dei diversi interventi della strategia;
- supportare l'Area, le forme associative esistenti ed i singoli comuni nel reperimento di risorse regionali, statali e comunitarie per lo sviluppo di progetti d'area.

Art. 2 – Ente capofila

1. la **Struttura operativa associata** è istituito presso l'**Unione montana Tronto e Valflivione**, Ente Capofila della strategia area interna Piceno.

Art. 3 Composizione della Struttura operativa associata

La Struttura operativa – centro unico di competenze associate – pianificazione e programmazione , funzionale alle politiche d'area inerenti la i trasporti, i processi di e-government e di infrastrutturazione telematica e sviluppo locale, ed alle attività indicate nel precedente art. 1, è composta da:

- Coordinatore Responsabile della Struttura
- personale messe a disposizione dal Gal Piceno mediante la stipula di accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. N. 50/2016, per la pianificazione strategia ed operativa e assistenza tecnica
- Mobility & Digital Manager di nuova acquisizione da individuare mediante procedura selettiva pubblica e/o mediante utilizzo di personale proveniente da altri Enti mediante l'istituto del distacco
- personale, individuati nell'ambito dei dipendenti dell'Unione Montana Capofila e dei Comuni e/o Unione Montane, mediante l'istituto del distacco (art. 13, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004)

- I comuni/ Unioni Montane sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione il personale necessario per la realizzazione delle attività di cui al punto 1, sulla base delle specifiche competenze attinenti ad ogni diverso ambito di progettazione, previa indicazione dei tempi e dei modi di impegno di detto personale presso la Struttura.

Per necessità funzionali alla propria attività la Struttura potrà, in ogni caso, operare anche presso ciascuno degli enti sottoscrittori della presente Convenzione.

Art.4 – Organizzazione e funzionamento della Struttura operativa associata

1.La Struttura modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2.L'attività gestionale viene svolta dalla Struttura, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dalla presente convenzione, in attuazione degli atti di direzione assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

3.Fermi restando i poteri di indirizzo, direzione politica e controllo in capo all'Assemblea dei Sindaci, la Struttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficacia della gestione.

4.Il personale assegnato all'Ufficio, limitatamente all'orario previsto ricade sotto la responsabilità funzionale e organizzativa del Responsabile dello stesso Ufficio, ferma restando la dipendenza amministrativa ed i vincoli dello stato giuridico proprio di ogni Amministrazione.

Art. 5 - Assemblea dei Sindaci

1.L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sulla Struttura e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nell'attività dell'Ufficio.

2.L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Unione Montana Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Area o da loro delegati. Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente della unione Montana Capofila individua tra i propri funzionari/dipendenti un segretario verbalizzante.

3. In particolare, compete all'assemblea:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici inerenti l'attuazione della presente convenzione, nonché gli aspetti organizzativi ed amministrativi;
- approvare i criteri di riparto delle spese tra i Comuni aderenti;
- definire la disciplina di dettaglio di tutti gli aspetti dell'attività della Struttura
- adottare il Regolamento di funzionamento della Struttura

4.L'assemblea si riunisce una volta all'anno e ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente della Unione Montana Capofila o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Referenti degli enti aderenti

1. Ogni Ente aderente dovrà, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, designare un referente che dovrà essere il punto di riferimento nei rapporti tra singolo Ente e la Struttura;

Spettano al referente di ogni Ente:

- le attività tecnico-organizzative di base necessarie a tenere i rapporti con la Unione montana capofila e con il Responsabile della Struttura
- Partecipare agli incontri ed alle riunioni convocate dall'Ente Capofila su tematiche di interesse comune
- Far parte di gruppi di lavoro tematici che l'Assemblea dei Sindaci riterrà opportuno costituire per specifiche tematiche.

Art. 7 - Rapporti finanziari

1.Le necessità finanziarie della Struttura, relativamente alla propria funzionalità, saranno ripartite secondo i criteri stabiliti in seno all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8 - Procedure

1. La struttura provvederà a predisporre le proposte di quanto indicato al precedente art. 1 secondo le direttive e nei termini all'uopo impartiti dall'Assemblea dei Sindaci.

2. In esito all'approvazione di quanto indicato al comma precedente, la Struttura associata provvederà a gestire, anche in accordo con la struttura tecnico amministrativa di ciascuno degli enti sottoscrittori della presente Convenzione, tutte le fasi finalizzate alla realizzazione di ciascun intervento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 9 - Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile per un ulteriore periodo, previo espressa approvazione degli Enti aderenti.

.Art. 10 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 11 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 12-Norme Finali

1. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli Enti associati nelle forme previste per la presente convenzione.
2. Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestione associata, attribuite per legge alla competenza dei singoli Enti dopo la sottoscrizione della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.
3. Al termine del primo anno di attivazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci verifica la validità della stessa alla luce dell'esperienza maturata, al fine di proporre, le opportune modifiche.

Art. 13 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tasa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti

Per il Comune di

Per l'Unione Montana

Per l'unione Montana

Per l'unione Comuni

